

C12476B - MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI

Provvedimento n. 30360

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 novembre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/90, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta ad una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 20 settembre 2022 alla società AGSM AIM S.p.A.;

VISTA la lettera di sollecito a fornire le informazioni richieste, inviata in data 4 ottobre 2022 ad AGSM AIM S.p.A.;

CONSIDERATO che la richiesta di informazioni e la successiva lettera di sollecito erano finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione C12476 – MARBLES/IRIDEOS e, dunque, all'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che nella richiesta di informazioni, inviata in data 20 settembre 2022 ad AGSM AIM S.p.A., si fissava al 3 ottobre 2022 il termine per fornire le informazioni richieste e si richiamavano le disposizioni di cui agli articoli 16-*bis*, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera;

CONSIDERATO che nella lettera di sollecito, inviata in data 4 ottobre 2022 ad AGSM AIM S.p.A., si rilevava che non risultava pervenuta la risposta alla richiesta di informazioni né alcuna altra comunicazione in merito alla medesima, si fissava all'8 ottobre 2022 il nuovo termine per fornire le informazioni richieste e si richiamavano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e risposta non veritiera;

CONSIDERATO che, pur essendo regolarmente recapitate come attestato dalla notifica di consegna, alla data dell'8 ottobre 2022 non risultava pervenuto alcun riscontro da parte di AGSM AIM S.p.A. né alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2022 né alla lettera di sollecito del 4 ottobre 2022 e che tuttora non risulta pervenuto alcun riscontro;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possono configurare una fattispecie di omessa risposta di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90 e che, pertanto, possono trovare attuazione le previsioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla società AGSM AIM S.p.A. la violazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per non aver fornito le informazioni richieste;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 16-*bis*, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della società AGSM AIM S.p.A., per non aver fornito le informazioni richieste;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Livia Calabrese;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza, dai legali rappresentanti della società AGSM AIM S.p.A. ovvero da persone da essa delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli